



**DISPOSIZIONI OPERATIVE E PROCEDURALI PER LO
SVOLGIMENTO
DI ATTIVITÀ DI TURISMO RURALE
DA PARTE DELLE IMPRESE AGRICOLE**

*Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni
“Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”*

1. Finalità, definizioni, attività

L'articolo 1 (Finalità e soggetti pubblici) della l.r. 28/2012 stabilisce che la Regione del Veneto, nell'ambito degli indirizzi della politica comunitaria e in armonia con la normativa statale e regionale in materia di sviluppo del settore agricolo, ittico e del turismo, disciplina, quali attività turistiche connesse al settore primario, l'agriturismo, il pescaturismo e l'ittiturismo, il turismo rurale e le fattorie didattiche, in quanto espressioni dell'offerta turistica e della multifunzionalità del settore primario.

In particolare, le attività di turismo rurale contribuiscono fra l'altro a:

- diversificare l'offerta e incrementare i redditi aziendali delle imprese del settore primario;
- creare le condizioni per una migliore fruizione da parte dei turisti delle aree rurali, vallivo-lagunari e marittime;
- valorizzare i prodotti tipici, le produzioni locali e le tradizioni enogastronomiche venete;
- favorire lo sviluppo del turismo in ambito rurale, ampliando e diversificando l'offerta turistica complessiva.

L'articolo 2 (Definizioni) della legge stabilisce quindi che, ai fini della legge regionale stessa, per turismo rurale debba essere inteso l'insieme delle attività e iniziative turistiche, sportive, culturali, ricreative, di valorizzazione del patrimonio ambientale, nonché ogni altra attività di utilizzazione dello spazio e dell'ambiente rurale ivi compresi gli ecosistemi acquatici e vallivi, svolta da imprenditori agricoli, imprenditori ittici o da imprese turistiche.

Con le presenti disposizioni vengono definiti i requisiti, le modalità di esercizio e le procedure per il riconoscimento delle attività di turismo rurale da parte degli imprenditori agricoli come previsto dall'art. 12 bis, comma 1 della legge.

In particolare, per l'esercizio di attività di turismo rurale da parte di imprese itturistiche si fa riferimento ai criteri e le procedure di cui alla d.g.r. 646 del 29 aprile 2014, allegato A paragrafo 8.

L'articolo 12 bis (Turismo rurale e fattorie didattiche) specifica in maniera più articolata quali siano le attività di turismo rurale esercitabili nell'ambito della legge, secondo i requisiti e le modalità definite dalla Giunta regionale, identificandole nelle seguenti specifiche tipologie:

- a) attività culturali, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo, ippoturismo e avioturismo, riferite all'ambiente rurale e degli ecosistemi acquatici e vallivi, svolte anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa;
- b) allevamento di specie animali e la coltivazione di specie vegetali a fini amatoriali e di sviluppo del turismo naturalistico e rurale;
- c) realizzazione di iniziative di supporto alle attività di cicloturismo e di ippoturismo anche in connessione a percorsi e itinerari turistici;
- d) mescita di vino, olio o birra ai fini della promozione e la vendita diretta dei prodotti dell'azienda, con la somministrazione non assistita e senza corrispettivo di prodotti di gastronomia fredda legati alle

produzioni e alle tradizioni locali, fatto salvo l'obbligo di notifica all'autorità competente in materia di igiene degli alimenti.

Alle attività di turismo rurale e delle fattorie didattiche, quando svolte da imprese agrituristiche, itturistiche e pescaturistiche, si applicano le disposizioni in materia di qualificazione della natura del reddito, di applicazione delle disposizioni fiscali nonché di normativa previdenziale e settoriale di cui all' articolo 2, comma 5 e all'articolo 7, comma 2 della legge n. 96 del 2006.

2. Requisiti per l'esercizio dell'attività

Possono esercitare attività di turismo rurale le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile la cui sede operativa sia ubicata nel territorio della Regione del Veneto.

Le attività di turismo rurale devono essere finalizzate alla valorizzazione dell'ambiente, della cultura, delle tradizioni e dei prodotti del mondo agricolo.

Esse devono essere svolte in rapporto di connessione con l'azienda agricola e non devono essere prevalenti rispetto alle attività agricole in termini di tempo di lavoro sommate con eventuali altre attività turistiche connesse al settore primario. Per la definizione di tali rapporti si fa riferimento alla deliberazione n. 613/2015.

L'organizzazione e la gestione dei servizi di turismo rurale deve essere fatta dall'imprenditore che può avvalersi di altri soggetti aziendali. Per altre specifiche prestazioni possono essere utilizzati soggetti esterni.

3. Modalità di svolgimento

Le attività di turismo rurale devono essere svolte in osservanza delle eventuali disposizioni normative afferenti ai singoli settori come, ad esempio, il possesso di particolari titoli abilitanti in caso di escursioni, visite o attività con guida, accompagnatore, animatore, equitazione con istruttore o l'acquisizione di particolari autorizzazioni (es. allevamento di fauna selvatica). Il riconoscimento provinciale effettuato ai sensi della l.r. 28/2012 non è sostitutivo di tali titoli che devono comunque essere acquisiti prima dell'inizio delle corrispondenti attività.

Per le attività di cui alla lettera a) dell'art. 12, comma 1 della legge è ammessa la possibilità di svolgimento al di fuori dal fondo, pur rimanendo nell'ambito del territorio regionale del Veneto, mentre le attività di cui alle lettere b), c) e d) devono essere effettuate nel fondo dell'impresa agricola, essendo funzionalmente connesse alle strutture ed infrastrutture dell'azienda.

Per l'utilizzazione dei fabbricati vale quanto disposto con deliberazione n. 613/2015.

E' ammessa la preparazione di spuntini per la consumazione al di fuori del fondo da parte dei fruitori dei servizi di turismo rurale, purché autorizzata come agriturbistica o nell'ambito dell'esercizio dell'attività di fattoria didattica ed effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

4. Modalità di presentazione della comunicazione per il riconoscimento

Gli imprenditori agricoli, che intendano esercitare le attività di turismo rurale individuate dall'art. 12 bis della l.r. 28/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di quanto previsto in via generale dall'articolo 23 della legge, devono fare apposita comunicazione per il riconoscimento alla Provincia competente per territorio.

Peraltro, in relazione alle diverse attività turistiche connesse al settore primario già esercitate dall'azienda o che la stessa preveda di esercitare, è necessario distinguere, ai fini del riconoscimento delle attività di turismo rurale, fra le seguenti fattispecie:

a. Imprese agrituristiche:

- imprese agrituristiche già riconosciute e che hanno già adeguato il proprio Piano agriturbistico alla L.r. n. 28/2012: presentazione alla Provincia competente per territorio, a integrazione, della "Relazione tecnica" secondo la modulistica di cui all'allegato C) entro il 2 settembre 2015;
- imprese agrituristiche già riconosciute che intendono variare l'attività agriturbistica esercitata e inserire attività di turismo rurale: presentazione alla Provincia competente per territorio della comunicazione

per la variazione del piano agrituristico integrata con la “Relazione tecnica” secondo la modulistica di cui agli allegati B) e C).

- imprese agrituristiche già riconosciute che intendono inserire attività di turismo rurale: presentazione alla Provincia competente per territorio della “Relazione tecnica” secondo la modulistica di cui all'allegato C).
- imprese non ancora riconosciute che intendano svolgere l'attività di turismo rurale congiuntamente a quella di agriturismo: contestualmente alla comunicazione alla Provincia competente per territorio attestante il possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività agriturbistica, dovrà essere presentata la “Relazione tecnica” secondo la modulistica di cui all'allegato C).

b. Fattorie didattiche:

- fattorie didattiche già iscritte all'elenco regionale con decreto n. 106/2014: presentazione alla Provincia competente per territorio della “Relazione tecnica” secondo la modulistica di cui all'allegato C)
- aziende agricole non iscritte all'elenco regionale e fattorie didattiche che intendono svolgere congiuntamente attività di fattoria didattica e di turismo rurale contestualmente alla comunicazione alla Provincia competente per territorio attestante il possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di fattoria didattica, secondo quanto previsto dalla d.g.r. 591 del 21 aprile 2015, dovrà essere presentata la “Relazione tecnica” secondo la modulistica di cui all'allegato C)

c. Imprese agricole:

- Le imprese agricole che, nell'ambito delle attività turistiche connesse al settore primario, intendono svolgere solo attività di turismo rurale presentano alla Provincia competente per territorio la comunicazione attestante il possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività di turismo rurale, accompagnata dalla “Relazione tecnica”, secondo la modulistica di cui all'allegato B) e C).

La comunicazione - o la documentazione integrativa della comunicazione (relazione tecnica) va presentata utilizzando l'apposita modulistica di cui agli allegati B) e/o C) di cui alla presente deliberazione, sottoscritta dal titolare e accompagnata da copia del documento d'identità in corso di validità.

La comunicazione può essere fatta dall'impresa, direttamente o previa delega ad un soggetto terzo (CAA, studio professionale, OPA, società di servizi, ecc.).

La comunicazione deve essere inviata alla Provincia esclusivamente tramite PEC e ha effetto di riconoscimento dei requisiti dalla data di presentazione, per la quale fa fede la ricevuta telematica. La comunicazione può essere presentata durante tutto l'anno.

5. Procedura di riconoscimento

La Provincia dà immediata informativa di avvio del procedimento all'interessato e al Comune, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.. Decorso sessanta giorni senza l'intervento della Provincia, si produce l'effetto del silenzio assenso.

Qualora la comunicazione - o l'integrazione della comunicazione nel caso di imprese agrituristiche già riconosciute e di fattorie didattiche già iscritte all'elenco regionale - venga presentata per il tramite di un CAA in possesso dei requisiti necessari ad operare ai fini della deliberazione n. 956 del 23 marzo 2010 “Attuazione dell'articolo 5 “Semplificazione degli adempimenti amministrativi” della legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 “Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi”, il termine per la produzione del silenzio assenso è ridotto a trenta giorni.

Entro tale termine, in caso di carenze riscontrate nella comunicazione, la Provincia invita l'interessato a regolarizzarla e, qualora ciò non avvenga entro trenta giorni, adotta motivato provvedimento di rigetto, con indicazione di eventuali limiti e prescrizioni, nei successivi trenta giorni. Nel caso in cui dalle verifiche su quanto dichiarato emergano dichiarazioni false, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'ordinamento, può in ogni momento dichiarare l'invalidità della comunicazione.

6. Procedure di avvio, sospensione e cessazione dell'attività

L'esercizio dell'attività di turismo rurale, come previsto dall'articolo 24, comma 1 della legge per tutte le attività turistiche connesse al settore primario, è subordinato alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), che deve essere trasmessa al S.U.A.P. del Comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa dell'azienda, utilizzando il modello di cui all'Allegato D) alla presente deliberazione.

La S.C.I.A. può essere presentata contemporaneamente alla comunicazione per il riconoscimento dei requisiti fatta alla Provincia.

La S.C.I.A. può essere unica, nell'ipotesi in cui l'imprenditore intenda avviare contestualmente più attività turistiche connesse al settore primario.

L'attività di turismo rurale deve essere attivata, come previsto dall'articolo 23, comma 2 della legge, entro due anni dal riconoscimento provinciale, fatte salve eventuali cause di forza maggiore riconosciute dalle vigenti normative, pena la decadenza del riconoscimento stesso.

A seguito del procedimento amministrativo avviato dopo la presentazione della S.C.I.A., il Comune ne trasmette copia alla Provincia.

La Provincia provvede a comunicare successivamente alla Regione – Dipartimento per il Turismo, con cadenza annuale (entro il 30 giugno), l'elenco delle imprese attive, che esercitano attività di turismo rurale sul proprio territorio, operando la distinzione fra imprese agrituristiche, fattorie didattiche e altre imprese agricole.

7. Obblighi degli operatori

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 comma 1 della l.r. 28/2012 e s.m.i., il titolare/legale rappresentante dell'azienda che esercita attività di turismo rurale è tenuto a:

- esporre al pubblico la segnalazione certificata di inizio attività, il simbolo regionale identificativo del turismo veneto;
- comunicare al Comune presso cui è stata presentata la S.C.I.A., e per conoscenza alla Provincia, l'eventuale sospensione temporanea dell'attività, precisando i motivi e la durata e, entro trenta giorni, la cessazione dell'attività, come previsto dall'articolo 25, lettera c) della legge.

8. Attività di controllo e revoca del riconoscimento

Secondo quanto previsto dall'art. 26 della legge, al fine di verificare la permanenza dei requisiti e il rispetto delle condizioni e modalità per l'esercizio delle attività di turismo rurale, la Provincia è tenuta a svolgere controlli a campione nel limite minimo del venti per cento annuo delle attività turistiche connesse al settore primario, secondo un piano definito sulla base di criteri di analisi del rischio.

La revoca del riconoscimento provinciale è disposta qualora vengano meno i requisiti per il riconoscimento indicati al paragrafo 2. E' disposta altresì, indipendentemente dalla sanzione pecuniaria eventualmente prevista, nei casi di svolgimento di attività non autorizzate e di reiterazione specifica o somma di violazioni, in un quinquennio, alle modalità di cui al paragrafo 3.

La Provincia rigetta un'eventuale domanda di riconoscimento ripresentata dalla medesima impresa o da impresa in cui siano nuovamente presenti uno o più soggetti nelle qualifiche previste dall'allegato A (paragrafo 1) alla

DGR 613/2015 entro un anno dal provvedimento di revoca, ad eccezione della revoca per la perdita dei requisiti soggettivi.

9. Sanzioni

Come previsto dall'art. 28 della legge comma 1, chiunque eserciti l'attività di turismo connesse al settore primario in assenza del riconoscimento provinciale e della presentazione di S.C.I.A. o in regime di sospensione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro settemila, oltre all'immediata chiusura dell'attività.

L'esercizio specifico dell'attività di turismo rurale è soggetto inoltre, come previsto dall'art. 28 comma 7, a sanzione amministrativa pecuniaria da euro centocinquanta a euro millecinquecento qualora svolto in difformità dalle modalità dalla Giunta regionale attraverso la presente deliberazione.